REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Gianpiero D'Alia	Consigliere
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Primo referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24092** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- **RIZZA GABRIELE**, c.f. RZZGRL90E30H501F, nato Roma (RM) il 30.05.1990, e residente in Catanzaro (CZ) alla via dei Normanni n. 149, rappresentato e difeso dall'avv. Crescenzio Santuori e dall'avv. Raffaele Ruocco, presso il cui studio in Catanzaro (CZ) alla via Ercolino Scalfaro n. 9 è elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

per il danno di € 200.003,62 oltre interessi, rivalutazione e spese del giudizio, in merito a un'ipotesi di danno erariale per illecita percezione di finanziamenti pubblici da parte della Regione Calabria a valere sui fondi comunitari di cui al Programma di Sviluppo Rurale (PSR - FEASR) e alla Politica Agricola Comune (PAC);

- nell'udienza pubblica del 13.05.2025, udita la relazione del Giudice relatore, udito l'avv. Crescenzio Santuori (anche per delega dell'avv. Raffaele Ruocco), udito il pubblico ministero dott. Costantino Nassis, i quali concludevano come da verbale in atti.

FATTO

1. Con atto di citazione depositata in data 14.11.2024, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Gabriele Rizza, esponendo quanto segue. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro in data 23 febbraio 2023, a seguito delle risultanze emerse dalle indagini di polizia giudiziaria condotte nell'ambito del procedimento penale n. 2207/2021, ha segnalato la sussistenza di un danno erariale derivante dall'illecita percezione da parte del Sig. Rizza Gabriele di finanziamenti pubblici concessi dalla Regione Calabria a valere sui fondi comunitari di cui al Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R. – F.E.A.S.R.) e alla Politica Agricola Comune (P.A.C.), fondi finalizzati alla creazione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori per sostenere il ricambio generazionale nel comparto e, comunque, al sostegno di agricoltori attivi.

In particolare, era emerso che Rizza Gabriele in data 3 gennaio 2017 apriva una partita IVA per l'attività di "coltivazione di frutti oleosi", dichiarando quale luogo di esercizio il comune di Catanzaro, viale dei Normanni n. 149. L'apertura della partita IVA era precedente, di alcuni giorni, alla presentazione, in data

21 gennaio 2017, della domanda di sostegno P.S.R. 2014-2020 n. 54250138515, con la quale lo stesso richiedeva agevolazioni per € 50.000,00 riferite alla misura 6.1.1 quale aiuto all'avviamento di nuove imprese e per € 97.651,22 riferiti alla misura 4.1.2 per investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore, pari al 70% delle spese totali degli investimenti di cui al progetto proposto, ammontanti ad € 178.432,07.

È risultato che i terreni agricoli, in gran parte uliveti, erano tutti siti in Santa Severina (KR), ereditati dal convenuto, nonché da sua madre, Dramis Elisabetta, e da suo fratello, Rizza Roberto, per successione dal sig. Rizza Valerio, padre del convenuto e marito della sig.ra Dramis.

Il Sig. Rizza Gabriele nell'accettare il finanziamento e nel firmare l'atto di concessione in data 26 gennaio 2018 si impegnava:

• a realizzare gli interventi finanziati entro il termine massimo di 36 mesi;

• ad avviare il piano aziendale entro 9 mesi dalla sottoscrizione;

• a diventare agricoltore attivo entro 18 mesi dalla data di primo insediamento, dunque dalla data di apertura della partita IVA;

• a conseguire la qualifica di imprenditore agricolo professionale entro i 36 mesi concessi per il completamento del piano aziendale, mantenendo tale qualifica per almeno 5 anni.

In data 12 aprile 2018 Rizza Gabriele comunicava alla Regione Calabria di aver dato inizio ai lavori previsti per l'attuazione del

programma di investimenti finanziato.

In data 15 maggio 2018 acquistava dal fratello i titoli PAC all'aiuto di sua titolarità, presentando le annuali domande di aiuto; in data 4 giugno 2018 presentava domanda di cambio beneficiario a suo favore della domanda di aiuto di cui alla misura 214 – pagamenti agroalimentari, che era stata precedentemente inoltrata dal fratello; in data 4 giugno 2018 presentava domanda di pagamento di cui alla misura 13, indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici.

Gli accertamenti posti in essere dalla Guardia di Finanza hanno dimostrato che Rizza Gabriele, pur risultando anagraficamente residente in Catanzaro, a partire dal mese di giugno 2014 in realtà dimorava continuamente in Roma presso l'immobile di proprietà della madre Dramis Elisabetta, alla Via Etruria n. 67. Infatti, dal 1° giugno 2014 nel suddetto immobile risultava attiva fornitura di energia elettrica e di gas con utenza intestate a Rizza Gabriele e dall'esame delle fatture è risultato che nel periodo da giugno 2014 fino a novembre 2020 sono stati effettuati consumi costanti, circostanza che depone per l'effettiva presenza continuativa del Rizza presso la suddetta abitazione. Inoltre, all'indirizzo di Via Etruria risulta essere stata attivata in data 9 giugno 2018 un'utenza di telefonia fissa riconducibile sempre al Rizza con regolari consumi fino al 2021. La continuativa presenza del convenuto a Roma risulterebbe

confermata dalla circostanza che lo stesso era iscritto quale studente presso l'Università degli studi di Roma Tre – Tor Vergata. Anche dall'analisi del profilo social è stato possibile appurare che il soggetto in questione nelle proprie informazioni personali segnalava Roma come propria città di provenienza e non forniva alcun post pubblico legato alla sua attività di "coltivazione di frutti oleosi".

Inoltre, la continuativa presenza a Roma dell'interessato per gli anni 2018-2019-2020 sarebbe dimostrata anche dall'esame di tabulati telefonici.

Pertanto, secondo la prospettazione d'accusa, il Rizza non sarebbe mai stato presente in Calabria in autunno, nei giorni cruciali della raccolta olivicola, e anche quando sarebbe stato presente sul territorio regionale non si sarebbe mai recato a Santa Severina fatta eccezione per un giorno, il 9 ottobre 2019, quando ha ricevuto un controllo (preannunciato due giorni prima) da parte di funzionari regionali sullo stato di attuazione delle opere che, peraltro, vengono riscontrate come non tutte iniziate. Ulteriormente è stata appurata l'assenza di una qualsivoglia iscrizione previdenziale del Rizza e, parimenti, l'assenza di qualsivoglia lavoratore dipendente riferibile all'azienda dello stesso. Inoltre, i sopralluoghi effettuati dai militari presso l'indirizzo di Catanzaro viale dei Normanni, 149 (sede legale aziendale), hanno permesso di rilevare l'assenza di qualsiasi riferimento ad alcuna azienda agricola, trattandosi di

stabile di natura residenziale nel quale sulla tastiera citofonica, è stato individuato esclusivamente l'indicazione RIZZA-DRAMIS.

La Guardia di Finanza ha proceduto anche ad effettuare una perquisizione in data 8 giugno 2021 in Roma presso l'indirizzo di Via Etruria, n. 67 ove, coerentemente con la tesi accusatoria, veniva rinvenuto Rizza Gabriele a cui veniva sequestrato il dispositivo cellulare ed il pc, dal cui esame veniva rilevata l'assenza nel relativo desktop di collegamenti con applicativi o files riferibili all'azienda di pertinenza. Diversamente, nella concomitante perquisizione effettuata presso l'abitazione di Rizza Roberto, fratello di Gabriele, in Catanzaro lido, vicolo I del Commercio n. 2 venivano rinvenuti: (i) documenti e materiale dell'impresa agricola formalmente riferiti al fratello Gabriele. Nello specifico venivano reperiti certificati di conformità originali dei beni acquistati con i fondi di cui al progetto giovani imprenditori, nonché libretti di manutenzione dei mezzi agricoli acquistati e alcune copie di documenti di trasporto nonché fatture di acquisto di contenitori per olio e prestazioni di servizi (molitura olive); (ii) contenitori di varie dimensioni contenenti olio extra vergine con l'etichetta "tenute Rizza". A tale riguardo il Sig. Rizza Roberto precisava che la documentazione inerente all'azienda agricola si trovava presso la sua abitazione in quanto l'aveva messa a disposizione della famiglia poiché presso il Comune dove era ubicata l'attività non vi era alcun immobile

disponibile da utilizzare come deposito e ufficio, mentre presso l'indirizzo della sede legale erano in corso programmati lavori di ristrutturazione. Lo stesso precisava che le attrezzature agricole erano in deposito presso l'azienda Lonetto Francesco in Santa Severina. Quest'ultimo, sentito dai militari, confermava che era Rizza Roberto ad occuparsi principalmente dell'azienda agricola. Dall'analisi del telefono cellulare di Rizza Gabriele è stata rinvenuta chat in cui lo stesso afferma: "ho un'azienda agricola ma è mio fratello che se ne occupa, io dò giusto una mano qui su Roma". Inoltre, lo stesso afferma di essere un giornalista, di scrivere per un giornale on line che collabora con uffici stampa e di vivere a Roma da dodici anni con due coinquiline così come riscontrato dai militari in sede di accesso alla suddetta abitazione.

Inoltre, sono state rinvenute conversazioni in cui Rizza Roberto si preoccupava di provvedere alla vendita dell'olio su territorio nazionale ed internazionale e da cui risultava in modo inequivocabile che era lui ad occuparsi della produzione, commercializzazione e consegna dell'olio. Ancora sono state rintracciate conversazioni con l'azienda Elio Siniscalchi srl esercente attività di "Commercio di macchine ed attrezzi agricoli e ricambi" da cui si desume chiaramente che Rizza Roberto si è occupato direttamente dell'acquisto dei beni di produzione dell'azienda e di come lo stesso abbia seguito lo stato di avanzamento della procedura di concessione dei finanziamenti

in questione, indicando l'intestazione delle fatture e trasmettendo le ricevute dei bonifici a saldo.

In conseguenza di tali condotte, ad avviso della Procura regionale, sono state percepite indebitamente le seguenti somme:

• € 117.886,09 in relazione alle misure 4.1.2. e 6.1.1 nell'alveo del PSR 2014-2020 in virtù della qualifica di "giovane agricoltore";

• € 45.816,76, quali quote PAC, erogazioni comunitarie con funzione di sostegno al reddito degli agricoltori e connesse al possesso di "titoli" e di superfice coltivabile legate alla posizione di "agricoltore attivo";

• € 36.300,77 nell'ambito delle misure 2.1.4. – pagamenti agroambientali, 13 – indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e 11 – agricoltura biologica.

Il convenuto si sarebbe in definitiva dedicato esclusivamente ai propri studi universitari, contravvenendo all'obbligo (previsto nel bando del c.d. "Pacchetto Giovani") di assumere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale entro il termine di 36 mesi dall'avviamento del piano aziendale.)

In assenza di deduzioni difensive, l'attore ha depositato l'atto di citazione per cui è giudizio, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale (la relazione di servizio con l'Amministrazione erogatrice, ovvero la regione

Calabria, la condotta fraudolenta dolosa per ottenere finanziamenti indebiti per € 200.003,62, il danno diretto di € 200.003,62= da restituire ad Arcea quale organismo pagatore per la regione Calabria, il nesso causale tra condotta e danno).

2. Il convenuto si è costituito in data 21.04.2025 con memoria depositata dagli avvocati Crescenzio Santuori e Raffaele Ruocco, eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione ex art. 86, comma 6 c.g.c. avendo la Procura omesso di indicare gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di danno. In particolare, secondo la difesa del Rizza, la contestazione non può che riguardare unicamente l'asserita indebita percezione della complessiva somma di euro 117.886,09 per le misure 6.1.1. e 4.1.2. del PSR 2014-2020 destinate alla figura del "giovane agricoltore". Assenti sarebbero invece gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di risarcimento del danno erariale per le erogazioni percepite al di fuori del c.d. "Pacchetto Giovani", vale a dire euro 45.816,76 per le quote PAC ed euro 36.300,77 per le misure 2.1.4. "pagamenti agroambientali", 11 "agricoltura biologica", 13 "indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici".

Al riguardo, occorre osservare – sostiene la difesa - come tali ultime misure abbiano requisiti e presupposti diversi rispetto a quelle destinate a incentivare l'ingresso dei giovani in agricoltura e l'Ufficio di Procura non avrebbe spiegato le ragioni

giuridiche per le quali la percezione, da parte del Rizza, di contributi per le "misure diverse" da quelle del c.d. "Pacchetto Giovani" debba essere ritenuta indebita, ovvero quale sia la normativa violata, nonché il requisito mancante in capo al convenuto.

Sempre in via preliminare, è stata eccepita la prescrizione dell'azione, siccome esercitata anche per contributi percepiti in epoca antecedente al quinquennio.

Quanto al merito, l'azione sarebbe infondata, per insussistenza dell'antigiuridicità della condotta, del dolo e del nesso causale. Vi sarebbe infine anche una erronea quantificazione del danno, avendo Arcea escusso le due polizze fideiussorie a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di restituzione di quanto percepito dal convenuto per complessivi € 85.911,24= Infine, la difesa ha invocato l'esercizio del potere riduttivo.

3. All'udienza del 13 maggio 2025, l'avv. Santuori ed il Pubblico Ministero hanno discusso la causa, sostanzialmente riportandosi ciascuno ai propri scritti difensivi, indi insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come da verbale in atti. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Sulla nullità e/o inammissibilità della domanda per genericità e indeterminatezza ex art. 86, comma 6) c.g.c.

La difesa del convenuto ha eccepito la nullità e/o inammissibilità della domanda in quanto l'attore avrebbe

omesso di indicare, nella citazione, le ragioni a sostegno dell'indebita percezione delle *misure diverse* da quelle rientranti nel c.d. <Pacchetto Giovani>, con la conseguenza che la domanda introdotta sarebbe generica e indeterminata e in quanto tale inammissibile o nulla.

A confermare tale assunto sarebbe anche la circostanza, evidenziata dai difensori, secondo cui nel verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti del Rizza, non vi è alcuna contestazione con riferimento alle misure concernenti le quote PAC, nonché alle misure 2.1.4. rubricate come <pagamenti agroambientali>, - 11 <agricoltura biologica>, - 13 <indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici> e, da ultimo, il fatto che anche la Regione Calabria sinora ha dichiarato la decadenza del convenuto unicamente dalle misure 6.1.1. e 4.1.9 revocando i contributi per la somma di € 117.886,09 in relazione alle misure 4.1.2. e 6.1.1 nell'alveo del PSR 2014-2020 in virtù della qualifica di "giovane agricoltore", ma senza ulteriore cenno alle <misure diverse> che – questa la tesi – sarebbero perciò legittime e dunque non ripetibili dalla Procura.

L'argomentazione è fallace, in quanto non coglie l'autentico *punctum dolens* della contestazione mossa dall'attore, ovverosia l'effettivo svolgimento - parte del Rizza – di tutte le misure finanziate col denaro pubblico.

Le c.d. <misure diverse> da quelle rientranti nel Pacchetto

Giovani sono, infatti, contrariamente all'assunto difensivo, indebite e non dovute, al pari delle altre, essendo stato dimostrato che il convenuto non ha mai effettivamente svolto l'attività che si era impegnato a svolgere con la presentazione delle domande di aiuto.

Venendo meno il presupposto per il legittimo ottenimento delle risorse elargite al Rizza, la distinzione tra misure rientranti nel c.d. Pacchetto Giovani, e le altre, non ha più ragion d'essere, al punto che la domanda introdotta dall'attore proprio per questo è puntuale e concreta, andando a colpire il basamento oggettivo – l'esercizio effettivo dell'attività – che sorregge e giustifica il contributo pubblico finalizzato a favorire il ricambio intergenerazionale nell'imprenditoria agricola.

Peraltro, la difesa non considera che i contributi ricevuti dal Rizza al di fuori del Pacchetto Giovani sono funzionali ad esso, in quanto connessi oggettivamente con lo stesso. Ed infatti, i titoli PAC erano stati acquisitati dal fratello (quindi si è verificato un cambio, ancorché legittimo, di titolarità nella richiesta di aiuto comunitario), la domanda di aiuto di cui alla misura 214 sui pagamenti agroalimentari presentava, del tutto coerentemente, un cambio beneficiario in favore del convenuto, e lo stesso a dirsi per la misura 13 (indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici): in tutti questi casi, come appresso si dirà, il Rizza pur avendo il titolo per svolgere l'attività finanziata con le risorse pubbliche, non l'ha

mai, di fatto, realmente esercitata.

In conclusione, la domanda non è affatto generica né tantomeno indeterminata in alcuna delle sue parti e l'eccezione sollevata deve perciò essere respinta.

2. Sulla prescrizione.

La difesa del convenuto ha eccepito la prescrizione parziale dell'azione, rilevando che gran parte delle erogazioni percepite risalgono a un periodo anteriore all'ultimo quinquennio decorrente a ritroso dall'invito a dedurre (primo atto interruttivo) notificato dall'attore, mentre non vi sarebbe la prova di quell'ulteriore attività rispetto all'illecito contestato che integra l'occultamento doloso del danno.

Anche tale eccezione si appalesa infondata e priva di pregio.

Come noto, a partire dalla nota pronuncia n. 13533 del 30 ottobre 2001 ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, quando a essere dedotto in giudizio è un fatto negativo (il non avere svolto una determinata attività), ai fini probatori è sufficiente per l'attore la mera allegazione del fatto costitutivo negativo, rimettendo al convenuto l'onere di provare il fatto contrario estintivo e positivo (ossia, in questo caso, l'avere svolto effettivamente l'attività negata), in quanto è di più facile soluzione per il convenuto provare l'adempimento che per l'attore il fatto negativo dell'inadempimento (c.d. principio di vicinanza delle fonti di prova).

Orbene, nella fattispecie di causa, l'attore ha dedotto il mancato

esercizio dell'attività finanziata con risorse pubbliche da parte del Rizza, con la conseguenza che – in assenza di prova del contrario da parte del convenuto – è il suo stesso comportamento a mantenere occultato il danno.

Pertanto, è solo con le risultanze delle indagini penali del 2021, allorché gli inquirenti documentano il mancato esercizio dell'attività finanziata, che il danno conseguente alla percezione di risorse pubbliche in realtà non dovute viene svelato nella sua effettiva consistenza, ragione per cui la domanda introdotta nel 2024 è perfettamente nei termini di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 20 del 1994.

3. Merito.

Nel merito, la domanda avanzata dalla Procura regionale è fondata e merita l'accoglimento integrale, risultando provati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale.

Anzitutto, non vi possono essere dubbi sul fatto che tra l'ARCEA e il convenuto Gabriele Rizza, destinatario di risorse pubbliche a seguito delle domande di pagamento richiamate in atti, si sia instaurata quella relazione di servizio funzionale che, per consolidata giurisprudenza di legittimità e contabile, è elemento idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti in tutti i casi che, al pari della fattispecie di causa, integrano una oggettiva percezione (indebita) di denaro pubblico, allorquando il privato, con la domanda di aiuto comunitario, si inserisce ipso facto nel procedimento amministrativo di matrice eurounitaria

finalizzato a far entrare, nei quadri domestici nazionali, le risorse pubbliche vincolate alla realizzazione di determinati interessi pubblici (in questo caso, favorire il ricambio intergenerazionale in agricoltura).

Allo stesso modo, non possono nutrirsi dubbi circa la condotta causale tenuta dal convenuto e che è consistita nel mancato adempimento degli obblighi nascenti dal bando, quale *lex specialis*, a valle della domanda di aiuto comunitario.

Il corredo probatorio portato dall'attore non lascia residui di dubbio in proposito: il convenuto ha sostanzialmente vestito i panni del prestanome per lo svolgimento di un'attività mai nemmeno iniziata, oltretutto conducendo la vita dello studente universitario in Roma, mentre il luogo dell'attività agricola era in Calabria.

Alcun dubbio nutre altresì il Collegio circa il dolo del sig. Gabriele Rizza, che per ottenere il contributo pubblico destinato all'inserimento dei giovani in agricoltura, di fatto surrogandosi alle domande già presentate dal fratello (da cui ha peraltro acquistato i titoli PAC) ha rappresentato ad ARCEA una realtà difforme dal vero, quanto meno nelle forme della riserva mentale dolosa, se – come le indagini anche sui tabulati telefonici hanno disvelato - negli anni di riferimento (2018-2019-2020) egli giammai si è recato a Santa Severina (KR), se non il giorno 9 ottobre 2019 in occasione del sopralluogo (peraltro annunciato) dei funzionari regionali che hanno riscontrato il mancato

compimento delle opere per le quali era stato chiesto il finanziamento.

Nella stessa direzione milita la mancata iscrizione, da parte del Rizza a qualunque misura di natura per l'attività dichiarata, ovvero, ancora, la circostanza che la sede legale della stessa, in Catanzaro, viale dei Normanni n. 149, in vero ha natura residenziale di privata dimora.

Lo stesso convenuto, intercettato telefonicamente, ha ammesso di non svolgere l'attività in quanto di essa si occupava suo fratello, dal momento che lui è un giornalista e che, dunque, fa tutt'altro.

Contro tale mole di allegazioni probatorie, la difesa non ha offerto elementi di segno contrario, utili a confermare l'inizio effettivo dell'attività agricola da parte del Rizza, spostando invece l'attenzione sull'interpretazione che deve essere data alla specifica normativa di settore (circolare AGEA prot. n. ACIU. 2016.121 del 01.03.2016), che individua l'agricoltore in attività in colui che, tra i vari requisiti richiesti, ne presenti almeno uno, ossia la partita IVA attiva in campo agricolo, adempimento assolto dal convenuto.

Sennonché la difesa, in questo modo, pone sullo stesso piano l'esistenza di una partita IVA attiva con l'effettivo esercizio di un'attività. Detto altrimenti, un conto è vantare il titolo di agricoltore sotto il profilo fiscale e contabile, altro è esserlo effettivamente in quanto esercente l'attività.

La contestazione mossa dall'attore pubblico non riguarda la mancanza degli elementi formali legati alla titolarità di un'azienda agricola, ma, *funditus*, il possesso solo strumentale di tali elementi finalizzato ad ottenere un contributo pubblico poi non destinato all'esercizio effettivo dell'attività.

L'attività documentata dalla difesa (l'avere, il Rizza, comunicato l'inizio dei lavori, inoltrato la domanda di pagamento dell'anticipo di € 30.000,00= per la misura 6.1.1. e di € 55.911,24= per la misura 4.1.2., oltre la trasmissione delle due polizze assicurative a garanzia del 100% del finanziamento ottenuto) si colloca sul piano prodromico dell'adempimento formale finalizzato ad ottenere il contributo, ma non vi è alcuna dimostrazione del fatto che quel contributo, una volta ottenuto, sia stato utilizzato per dare quanto meno inizio all'attività agricola.

Non solo: assume la difesa che la mancata realizzazione dell'intervento (seppure mai iniziata l'attività) nel termine di 36 mesi prescritto nel bando è stata preclusa dall'intervenuta adozione, da parte del Tribunale di Catanzaro, Sezione III penale, ufficio GIP, dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelare personali e reali RMC n. 115 del 18.05.2022, in conseguenza delle quali al convenuto è stato impedito di contrarre, seppure per la durata di 12 mesi, con la pubblica amministrazione.

Sennonché, anche tale argomentare si dimostra priva di pregio,

laddove anziché indebolire l'accusa, inevitabilmente la rafforza, in quanto – dando rilievo alla misura interdittiva del divieto di contrarre con l'amministrazione pubblica – viene a evidenziarsi un ulteriore elemento ostativo all'effettivo esercizio dell'attività finanziata, che in tal modo diviene indebita non solo oggettivamente, ma anche soggettivamente per un fatto non certo imputabile all'amministrazione.

È dunque evidente, per il Collegio, il nesso causale tra la condotta del convenuto finalizzata all'ottenimento di un contributo pubblico e il danno derivante dal mancato esercizio dell'attività che ha reso la contribuzione non dovuta.

Quanto, infine, all'eccezione di erronea quantificazione del danno, per avere Arcea escusso le due polizze fideiussorie a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di restituzione di quanto percepito dal convenuto per complessivi € 85.911,24=, si tratta di una doglianza parimenti infondata in quanto pone sullo stesso piano due profili contigui ma diacronicamente non sovrapponibili, ovverosia l'accertamento del credito risarcitorio contenuto nella sentenza, con la sua esecuzione, sicché l'avere Arcea già incamerato la somma di € 85.911,24 è un profilo che non riguarda l'accertamento cognitorio compiuto in questa sede, ma che rileverà, eventualmente, nella successiva fase di esecuzione (spontanea o coattiva) del titolo giudiziale.

In conclusione, Gabriele Rizza deve risarcire l'organismo pagatore Arcea della somma di € 200.003,62 a titolo di danno

erariale derivante da finanziamento indebito.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine della sentenza.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 24092 del registro di segreteria, lo accoglie e, per l'affetto,

- condanna Rizza Gabriele al pagamento di € 200.003,62 in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura. Su tale somma deve essere calcolata la rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento lesivo fino alla pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della pubblicazione fino all'effettivo soddisfo,
- condanna Rizza Gabriele al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 13 maggio 2025.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi — Domenico Guzzi

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

NOTA SPESE Giudizio n. 24092

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	5	€ 80,00
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	5	€ 80,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	1	€ 16,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 20,67
NOTIFICHE		€ 27,40
ORIGINALE SENTENZA	6	€ 96,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	6	€ 96,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 13,10
TOTALE		**€ 445,17**

DICONSI EURO QUATTROCENTOQUARANTACINQUE/17

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente

Depositato in data 02/07/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente